

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
Provincia di Napoli

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COSTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 132 DEL 18.05.2007

ART. 1) OGGETTO

Il presente regolamento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del ___ disciplina le attività e le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione di cui al D. Lgs. 165/2001, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Il Nucleo di Valutazione è chiamato a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e dei progetti, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

ART. 2) COMPOSIZIONE – NOMINA – COMPENSI.

Il nucleo di valutazione è composto da tre membri, esterni alla struttura, scelti tra esperti in discipline giuridiche, economiche ed organizzative con particolare riferimento al controllo di gestione ed alle tecniche di valutazione. La nomina dei componenti del nucleo di valutazione è effettuata con decreto del Sindaco. Il Sindaco, all'atto della nomina, provvede all'individuazione del presidente del nucleo di valutazione.

Il compenso annuo lordo è determinato in euro 9.288,00 per il presidente ed in euro 6.192,00 per ciascun componente.

Il Nucleo di Valutazione dura in carica due anni decorrenti dall'atto di nomina. Ove nel nucleo si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo componente è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine biennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero organo di controllo. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

I componenti del nucleo sono rieleggibili per una sola volta prescindendo dalla durata dell'incarico.

Il Nucleo di Valutazione svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Esso è assistito da un dipendente comunale di categoria non inferiore alla C, cui il presidente del Nucleo conferisce le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile amministrativo. I responsabili delle unità operative garantiscono la tempestiva collaborazione degli uffici da loro dipendenti con detto responsabile amministrativo del nucleo di valutazione.

Il compenso dovuto viene liquidato semestralmente su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento dell'attività prevista dal presente regolamento.

Ciascun componente è immediatamente revocabile con provvedimento della Giunta Comunale per gravi ed accertate inadempienze nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990 s.m.i.. Alla relativa sostituzione provvede la Giunta Comunale con proprio provvedimento.

ART. 3) ATTRIBUZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

Il nucleo di valutazione è organo tecnico consultivo del Sindaco e della Giunta Comunale cui esprime proposte e pareri, nell'ambito delle funzioni sotto elencate:

- a) nell'ambito del processo di pianificazione e controllo, supporta sotto il profilo tecnico-gestionale il Sindaco e la Giunta Comunale nell'attività di predisposizione delle direttive e degli obiettivi programmatici da attribuirsi ai responsabili delle unità operative dell'Ente attraverso la predisposizione di apposita relazione;

- b) esprime parere di verificabilità in ordine ai programmi di lavoro e di attività definiti dai responsabili delle unità operative al fine di individuare gli indicatori per la valutazione del risultato delle loro attività;
- c) esprime al sindaco e/o alla giunta comunale la valutazione tecnica in ordine:
 - ai risultati dell'attività svolta dalle strutture operative;
 - ai risultati delle prestazioni dei responsabili delle unità operative;
- alle cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati e degli obiettivi programmati;
- d) offre ai responsabili delle unità operative indicatori e schemi per la valutazione dei dipendenti assegnati;
- e) elabora i criteri generali, oggetto della contrattazione decentrata, da adottarsi sia per le iniziative per la produttività collettiva sia per la predisposizione dei progetti finalizzati di cui al vigente C.C.N.L. per il personale EE.LL.;
- f) esamina , al fine di fornire utili elementi di valutazione al sindaco ed alla giunta , sia le proposte di iniziative per la produttività collettiva sia le proposte di progetto finalizzate redatte dai responsabili delle unità operative interessate;
- g) valuta, dopo avere svolto costante attività di monitoraggio, i risultati raggiunti, subito dopo la concreta realizzazione delle iniziative e dei progetti di cui sopra, fornendo ogni utile indicazione al sindaco per la definitiva approvazione del lavoro svolto e per il nulla osta alla liquidazione delle spettanze economiche ai dipendenti che hanno partecipato alla loro realizzazione;
- h) valuta le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale e del personale titolare di posizione organizzativa;
- i) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti (c.d. controllo strategico).

ART. 4) RAPPORTI CON I RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE.

I responsabili delle unità operative sono tenuti a collaborare con il nucleo di valutazione per l'eventuale approfondimento di specifici effetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili. Tale collaborazione può essere attuata anche attraverso l'elaborazione di documenti, relazioni, o quant'altro richiesto dal nucleo di valutazione. I responsabili delle unità operative, qualora ne ravvisino la necessità, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficacia dell'azione amministrativa, possono chiedere autonomi incontri con il nucleo di valutazione per esporre difficoltà, proporre correttivi ed eventualmente concordare proposte attuative da sottoporre agli organi competenti per il proseguimento delle attività. Il nucleo di valutazione incontra collegialmente i responsabili delle unità operative ai fini di una approfondita valutazione dell'andamento della gestione delle unità operative. Il nucleo riferisce mensilmente al segretario comunale l'esito delle attività svolte anche in funzione dell'adozione di tutti i correttivi opportuni al miglioramento dell'attività amministrativa.

ARTICOLO 5) ELEMENTI DI RIFERIMENTO DELLA VALUTAZIONE

Il nucleo di valutazione assume quali elementi di riferimento della valutazione:

- a) i programmi, gli obiettivi, le priorità e le direttive generali degli organi di direzione politica;
- b) i programmi di lavoro annuali e di attività delle unità operative;
- c) il bilancio delle risorse finanziarie e delle risorse strumentali assegnate;
- d) il bilancio delle risorse umane assegnate o comunque acquisite alle strutture di competenza;
- e) eventualmente, una relazione intermedia ed altre in itinere che ciascun responsabile di unità operativa ritenga di dovere trasmettere al nucleo di valutazione, al segretario comunale ed al sindaco in ordine allo stato di avanzamento dei risultati programmati e degli eventuali vincoli che ne ostacolino il regolare conseguimento;
- f) le relazioni semestrali dei responsabili delle unità operative;
- g) i misuratori, gli indicatori ed i modelli di rilevazione per la valutazione dei responsabili delle unità operative.

Gli elementi di riferimento di cui al precedente comma devono essere predisposti in via preventiva sulla base di criteri omogenei e generali tali da evitare sperequazioni valutative. Gli elementi medesimi devono essere portati a conoscenza di tutti i responsabili delle unità operative prima dell'inizio delle attività sottoposte a valutazione. Gli elementi di cui al primo comma sono raccolti dal dipendente comunale di cui al terzo comma dell'art. 3.

ART. 6) ELEMETI PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI.

Al fine della valutazione dei risultati, il nucleo di valutazione verifica in via prioritaria, l'aderenza tra i risultati raggiunti e gli obiettivi programmati, alla luce del valore degli indicatori qualitativi, quantitativi, economici e temporali individuati per ciascun responsabile delle unità operative. Il nucleo di valutazione, quali elementi di giudizio, deve tenere conto degli strumenti di regolamentazione interni dell'Ente previsti per l'ordinamento dei servizi e la semplificazione delle procedure, nonché delle modalità con cui l'amministrazione impartisce le proprie direttive, mediante gli atti di indirizzo, agli uffici.

ART. 7) VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE.

Il nucleo di valutazione predispone una relazione valutativa sulla cui base il sindaco ed il segretario comunale formulano la valutazione delle attività dei responsabili anche in riferimento a specifici istituti contrattuali. Per la predisposizione di detta relazione il nucleo può avvalersi della collaborazione anche degli stessi responsabili delle unità operative, assumendo comunque a riferimento:

- a) il gradi di conseguimento degli obiettivi verificato con i criteri di cui al precedente art. 6;
- b) capacità di gestire il proprio tempo di lavori, facendo fronte con flessibilità alle diverse esigenze e contemperando i progressivi impegni richiesti dalla funzione;
- c) capacità di gestire i fattori organizzativi, promovendo le opportune motivazioni tecnologiche e procedurali con particolare riferimento alle risorse umane ed ai relativi processi di formazione e sviluppo;

- d) capacità dimostrata nell'assolvere all'attività di controllo connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti del controllo di gestione;
- e) quantità e qualità del lavoro svolto ed apporto personale specificatamente assicurato al conseguimento dei risultati;
- f) contributo all'integrazione ed alla comunicazione tra i diversi uffici e servizi e capacità di adattamento al contesto di intervento anche in relazione alla gestione di crisi e di urgenze o a processi di cambiamento organizzativo.

ART. 8) PROCEDURE, TEMPI E MODALITA'

Il nucleo di valutazione, per l'adempimento dei propri compiti ed al fine di stabilire gli opportuni rapporti con gli altri soggetti interessati, fissa autonomamente le modalità di esercizio della propria attività in coerenza con quanto indicato nelle disposizioni di cui al presente regolamento, avendo cura di assicurare comunque il diritto di informazione ai soggetti della valutazione. Il nucleo di valutazione può, inoltre, avvalersi, previa specifica richiesta, di dati ed elaborazioni prodotte dalle unità operative. Al fine di effettuare la valutazione cui lo stesso è chiamato, il nucleo acquisisce all'inizio del periodo annuale di valutazione, gli elementi cui all'art. 5 lettere da a) a d) e successivamente gli elementi di cui alle lettere da e) a g) dello stesso articolo. Il nucleo riferisce trimestralmente al sindaco ed al segretario comunale le proprie considerazioni e valutazioni in ordine all'andamento della gestione ed all'esito specifico delle valutazioni, onde offrire ai medesimi

Utili riferimenti per eventuali interventi correttivi, modificativi e migliorativi dell'attività di indirizzo politico e dell'attività gestionale in sede di assegnazione delle risorse, di programmazione, di gestione in sede di coordinamento dei responsabili delle unità operative.